

CORTE DI APPELLO DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno [redacted] il giorno [redacted] del mese di [redacted] in Bari

LA PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dai Magistrati:

Dott. [redacted] [redacted] Presidente rel
Dott. [redacted] [redacted] Consigliere
Dott. [redacted] [redacted] Consigliere

In esito a udienza dibattimentale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. [redacted] Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, e con l'assistenza del cancelliere sig.ra [redacted], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello

CONTRO

[redacted], nato in [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] via [redacted] - domicilio dichiarato elettivamente domiciliato in Bari via [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]

libero contumace

difeso di fiducia dall'avv. [redacted] con studio in Bari sostituito dall'avv. [redacted]

PARTE CIVILE: [redacted], elettivamente domiciliata in [redacted] via Quintino Sella n. 5 presso lo studio dell'avv. Maria Pia Vigilante dal quale è rappresentata e difesa comparsa

IMPUTATO

Artt. 61 n.11 - 609 bis co.1° e 3° c.p.

In Bari, [redacted]

Appellante l'imputato avverso la sentenza emessa in data [redacted] dal Tribunale di Bari che lo dichiarava colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, lo condannava alla pena di anni uno, mesi due di reclusione.

Pena sospesa e non menzione.

Risarcimento danni e spese in favore della parte civile.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.G. e Parte Civile: chiedono la conferma della sentenza.

Difesa: chiede l'accoglimento dei motivi di appello; in subordine la prescrizione.

N. [redacted] /2014 Sentenza
N. [redacted] /2011 R.G.
N. [redacted] /2002 R.N.R.

Depositata in Cancelleria

il 1 APR. 2014

IL CANCELLIERE
Leonarda Di Bari

Notificato estratto ai contumaci il

Prodotto ricorso in Cassazione da:

Spediti atti in Cassazione il:

Sentenza irrevocabile il:

IL CANCELLIERE

ESECUZIONE:

Trasmesso estratto esecutivo:

a: P.G. - P.R. - QUESTURA

Redatta scheda per

Redatta parcella il

N° _____ C.Pen.

IL CANCELLIERE



FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Bari con sentenza emessa in data [redacted], depositata il 2 febbraio successivo, dichiarava [redacted], libero contumace, colpevole del reato:

art. 61 n° 11 - 609 bis, comma 1 e 3, c.p. «perché, quale titolare della Cooperativa "[redacted]" con sede in Bari [redacted] e nell'espletamento della propria attività, abusando del ruolo ricoperto, mediante continue pressioni e insistenze ai danni della dipendente [redacted] Colab, cui proponeva in modo ricattatorio mansioni lavorative superiori ed aumento di stipendio in cambio di una relazione sentimentale e dopo averla più volte incalzata in tal senso, riusciva a darle un bacio sulle labbra in modo repentino e senza possibilità di reazione, ripetendo nuovamente tale condotta in data 18.11.2002, ma questa volta invano per la pronta risposta della ragazza che riusciva a divincolarsi»;

in Bari il 06 e 18/11/02;

ed in concorso di circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, ritenuta l'ipotesi del fatto di minore gravità, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Avverso la pronunzia di primo grado, notificata per estratto in data 9 febbraio 2011, proponeva tempestiva impugnazione, con dichiarazione del 4 marzo 2011, il difensore di fiducia dell'imputato chiedendone l'assoluzione; invocando, in via subordinata, la estinzione del reato per prescrizione ovvero la riduzione della pena.

All'odierna udienza, svoltasi nella contumacia dell'appellante, dopo la relazione della causa, le parti formulavano e rassegnavano le conclusioni in epigrafe.

Il motivo di appello - inteso all'assoluzione del giudicabile - è infondato e va, pertanto, rigettato con la conseguente conferma del relativo punto dell'impugnata sentenza.

Le dichiarazioni della persona offesa, per il contenuto circostanziato, univoco e dettagliato,



risultano, oggettivamente ed univocamente, attendibili e danno piena contezza della condotta contestata.

In dibattimento, [REDACTED] ha dichiarato: *«All'inizio lui mi ha cominciato a convocare nel suo studio che chiudeva a chiave e mi chiedeva di sedere sulle sue gambe, ... cercava di... si sporgeva nei miei confronti anche fisicamente. Mi chiedeva di... ricordo che una volta mi chiese cosa avrei fatto se il mio datore di lavoro mi avesse chiesto di uscire con lui una sera e io gli risposi che avrei rifiutato, perché non è professionale, perché non è serio e lui mi disse che era la risposta non corretta, che invece avrei dovuto imparare a essere più maliziosa, più disinibita.... Avevo 22-23 anni e lui ne aveva poco più di 50... ed è... potevo essere sua figlia... mi offriva anche delle opportunità di lavoro maggiori, mi diceva che mi sarebbe venuto incontro nei miei studi, che mi avrebbe concesso la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro e che mi avrebbe dato però il doppio dello stipendio se io avessi intrattenuto una relazione con lui. Io mi sono sempre rifiutata.... fino a quando poi è successo il ...6 novembre, eravamo nella cooperativa quindi è la sede.. proprio dove lavoravo io è era seduto sulla scrivania e mi strappò un bacio»*

«Mi ha tirata a sé... lui è un uomo possente, è alto, quindi. Mi ha attirato a sé e mi ha dato questo bacio... è stato un atto veloce.»

«Il 18 novembre del 2002 ha tentato di nuovo di strapparmi un bacio, io però questa volta ho reagito mi sono divincolata opponendo il mio braccio sul suo torace e ho fatto in modo di allontanarlo»

Tali dichiarazioni hanno trovato, indiretto, conforto e riscontro nelle testimonianze delle colleghe di lavoro, compagne e vicine di casa dalle quali emerge, in maniera chiara, il turbamento patito dalla [REDACTED] e lo sconcerto per quanto accaduto.

Sulla base di tali risultanze non può, ad avviso della Corte, dubitarsi della piena attendibilità del contenuto accusatorio delle dichiarazioni acquisite in dibattimento, sia pure da soggetto



che, legittimamente, ha ritenuto di costituirsi parte civile, al fine di conseguire il giusto risarcimento del danno subito


Deve, in conclusione, riconoscersi che è raggiunta la prova della penale responsabilità del giudicabile in ordine all'episodio del 6 novembre 2002, non potendosi attribuire valenza alle prospettazioni difensive, fondate su ipotesi non provate e su prospettazioni meramente suggestive.

Va, inoltre, dichiarata la estinzione del reato - limitatamente alla condotta illecita commessa il 18 novembre 2002 (*«ripetendo nuovamente tale condotta in data 18.11.2002, ma questa volta invano per la pronta risposta della ragazza che riusciva a divincolarsi»*) - per prescrizione: infatti, il reato, da considerarsi come tentativo di violenza sessuale (punito con la pena della reclusione sino a 10 anni, ridotta per art. 56 c.p. ad anni 6 e mesi 8 di reclusione, aumentata ex art. 161 c.p. di un quarto sino ad anni 8 e mesi 10 di reclusione) è stato commesso in data 18 novembre 2002 ed a seguito delle interruzioni, non configurandosi legittime ipotesi di sospensione e non apparendo del tutto evidente la innocenza dell'imputato, il termine massimo di prescrizione, pari a otto anni e dieci mesi, è maturato il 18 settembre 2011.

Con riguardo alla residuale imputazione, commessa il 6 novembre 2002, valutati i criteri di cui all'art. 133 C.P., in concorso di attenuanti generiche prevalenti come già riconosciute dal Giudice di primo grado, ritenuta l'ipotesi del fatto di minore gravità, appare conforme a giustizia condannare [REDACTED], alla pena di anni uno e mesi di reclusione ed euro di multa (p.b.: a. 5 recl., ridotta per l'ipotesi del fatto di minore gravità ad a. 1 m. 8 recl., ulteriormente ridotta, per il concorso delle attenuanti generiche da valutarsi prevalenti, ad a. 1 m. 1 e gg. 10 recl.).

Vanno confermati tutti gli altri capi e punti dell'impugnata sentenza.

Ai sensi dell'art. 592 C.P.P., l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del procedimento sostenute dalla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Penale, letto l'art. 605 C.P.P. in riforma della sentenza del Tribunale di Bari in data [redacted] appellata da [redacted] [redacted] dichiara non doversi procedere nei suoi confronti in ordine all'episodio delittuoso commesso il 18 novembre 2002 perché estinto per prescrizione; con riguardo alla residuale imputazione ridetermina la pena in anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione. Conferma nel resto e condanna l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 800,00, oltre ad accessori di legge.

Bari [redacted]



Il Presidente est.
[redacted]